

CAMERA DEI DEPUTATI N. 887

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FELICI e LOBIANCO

Presentata il 6 ottobre 1972

Valutazione, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, dei servizi civili resi dagli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'esercito, della marina e della aeronautica in servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento che cessino da rapporti di servizio con lo Stato, hanno diritto, ai fini del trattamento di pensione, al computo dei servizi civili di ruolo ricongiungibili con quelli militari, ai sensi dell'articolo 57 del testo unico n. 70 del 1895 e successive aggiunte e varianti; i predetti ufficiali non sono ammessi a chiedere il riscatto dei servizi straordinari.

L'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550, ha consentito al menzionato personale di riscattare i precedenti servizi non di ruolo che in passato il costante indirizzo giurisprudenziale ammetteva soltanto a favore degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Quanto disposto dal citato articolo 3 è stato esteso agli ufficiali di complemento di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Non sono valutabili, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, i servizi di ruolo e quelli non di ruolo — anche se riscattati — prestati dagli ufficiali di complemento, in base al disposto dell'articolo 54 del regio decreto 31 dicembre 1928 che, a tal fine, prevede il computo dei periodi del solo servizio militare prestato.

La citata legge del 1928 è la conseguenza di quanto previsto dall'articolo 57 del testo unico n. 70 del 1895, che non ammette al riscatto i servizi straordinari prestati dall'ufficiale di complemento.

Questa norma è stata modificata dall'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550, che ammette anche questa categoria di ufficiali al riscatto dei servizi non di ruolo.

Risulta, pertanto, anacronistico che i servizi civili non di ruolo, resi dagli ufficiali di complemento e ammessi al riscatto previo pagamento dell'aliquota in conto tesoro, siano valutabili ai fini del trattamento di pensione e non lo siano ai fini degli aumenti biennali di stipendio, come invece lo sono quelli prestati dall'ufficiale in servizio permanente effettivo.

I servizi civili di ruolo e quelli non di ruolo riscattati devono essere valutati ai fini degli aumenti biennali di stipendio, sia quelli prestati dagli ufficiali in servizio permanente effettivo — come già avviene — sia quelli prestati dagli ufficiali di complemento.

Trattasi, infatti, nel caso specifico, di una valutazione puramente amministrativa, condizionata unicamente dal riscatto dei predetti servizi.

Tale valutazione prescinde dalla posizione di stato di chi tali servizi ha reso.

L'attuale legislazione non è aggiornata e, quindi, risulta incompleta, ingiusta e, soprattutto, lesiva degli interessi di una benemerita categoria.

Ritengo superfluo aggiungere qualsiasi altra considerazione.

Per i motivi esposti, allo scopo di sanare una palese lacuna legislativa, chiedo al Parlamento l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I servizi civili di ruolo e quelli non di ruolo di cui all'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550, e successive modificazioni, resi dagli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica — in servizio — sono valutabili ai fini degli aumenti biennali di stipendio.

ART. 2.

La valutazione di cui all'articolo 1 decorre dalla data, anche se anteriore all'entrata in vigore della presente legge, di presentazione della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del servizio di ruolo o l'ammissione al riscatto del servizio civile non di ruolo.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.